

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4241

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1999

—————

Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate
dalla flavescenza dorata

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore vitivinicolo nazionale è minacciato da una grave malattia della vite, la flavescenza dorata, che ha una rapida diffusione e porta alla morte delle piante attraverso il loro progressivo o istantaneo deperimento e insecchimento.

Dalle ricerche e sperimentazioni effettuate è ormai appurato che un piccolo insetto, lo *scafoideus titanus*, funge da vettore tra una vite e l'altra ed è la causa dell'inoculo dei fitoplasmi infetti. Fitoplasmi che si vanno a collocare nei sottili condotti del floema della pianta, ove la linfa transita dalle foglie alle radici, provocando la loro progressiva ostruzione fino alla morte della vite.

Purtroppo, in alcune zone già fortemente colpite dalla flavescenza dorata, per contenere e debellare tale malattia non è più sufficiente colpire l'agente patogeno, ma è necessario procedere rapidamente alla estirpazione delle viti infettate. Si tratta di un'affezione batterica non contrastabile con le tecniche fitosanitarie. Inoltre, la sua diffusione non permette una lotta preventiva adeguata perchè ha tempi di incubazione molto lunghi (anche tre anni) e perchè, a causa della tecnica diffusiva cui si è accennato, attacca disomogeneamente singole piante e in tempi differenti.

È questo il caso, ad esempio, del territorio dei Colli Tortonesi, zona vitivinicola del Piemonte storicamente vocata e produttrice di vini a denominazione di origine controllata (DOC) fin dall'introduzione di questa normativa. Nei Colli Tortonesi la flavescenza dorata si è estesa con gravità e rapidità tali da portare all'essiccamento di interi vigneti e alla grave infestazione dei rimanenti. L'aggressione degli impianti non deriva da colpa o negligenza dei viticoltori, in

quanto la diffusione avviene principalmente attraverso cicalidi, difficilmente controllabili con i normali mezzi di lotta, come ripetute sperimentazioni hanno dimostrato. Per di più, oltre a creare gravi danni alle aziende direttamente colpite, i focolai di infezione costituiscono una minaccia per i territori contigui nonchè per tutto il territorio nazionale. Per contenere l'estendersi della malattia in questione è necessario promuovere specifici trattamenti fitosanitari generalizzati e procedere all'estirpazione totale dei vigneti danneggiati del Tortonese che, se non avrà la possibilità di effettuare un adeguato reimpianto, rischia di perdere definitivamente un ricco patrimonio storico-culturale e un fondamentale comparto economico.

In sostanza, nel territorio a cavallo tra le due province di Alessandria e Pavia si sta verificando una vera e propria calamità naturale nei confronti della quale è necessario intervenire senza indugi per evitare sia la cancellazione del settore vitivinicolo nei Colli Tortonesi, sia l'estensione di questo preoccupante fenomeno calamitoso alle altre zone viticole del Paese.

Da una prima rilevazione e mappatura delle aziende colpite si prevede che debbano essere estirpati per motivi fitosanitari, nelle sole provincie viticole di Alessandria e Pavia, circa tremila ettari di vigneto, il cui costo a carico degli agricoltori è stimato in circa duecento miliardi di lire. L'indispensabile e radicale azione di profilassi, cui saranno soggetti migliaia di ettari appartenenti a viticoltori che dovranno procedere con tempestività all'estirpazione delle viti, richiede la presenza di un quadro normativo e finanziario di sostegno finalizzato a supportare i soggetti colpiti nelle diverse fasi del processo di risanamento: intervento fitosanitario, risanamento e ricostituzione

della superficie viticola preesistente, nonchè salvaguardia delle grandi aziende e cantine di trasformazione. Per quanto concerne queste ultime sarà importante assicurarne la permanenza sul territorio e la continuità d'impresa per non privare il comparto di un fondamentale elemento della catena di produzione del valore.

In sintesi, tale delicato percorso prevede l'estirpazione delle viti colpite dalla malattia denominata «flavescenza dorata», il reimpianto delle superfici estirpate, nonchè un doveroso contributo per il mancato reddito conseguito a seguito dell'evento patogeno nei confronti dei viticoltori e delle cantine di trasformazione.

Naturalmente, le considerazioni e i provvedimenti fitosanitari nonchè il sostegno finanziario da prevedersi devono riguardare anche i vivai in quanto parte integrante ed essenziale del settore viticolo, oltre che

punto di origine del materiale vivaistico utilizzato per gli impianti.

Quanto precedentemente sostenuto a proposito della necessità di prevedere una modalità di intervento che salvaguardi il futuro di zone vitivinicole tradizionalmente vocate, non può che comprendere misure finalizzate a disincentivare la vendita dei diritti di reimpianto al di fuori della zona DOC primaria di origine.

In generale, sia per la tempestività d'azione richiesta per contenere la diffusione della grave malattia, sia per assicurare una gestione efficace degli interventi di cui al presente disegno di legge, si ritiene essenziale garantire condizioni di applicazione facilmente comprensibili dai soggetti interessati, semplicemente e rapidamente attuabili, nonchè agevolmente ed economicamente controllabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla «flavescenza dorata» e riconosciuti come tali dai servizi tecnici regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

a) lire 8.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo, secondo e terzo anno dell'impianto;

b) lire 13.000 per pianta di vite, con un massimo di 50 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

c) lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 40 milioni per ettaro oltre il quindicesimo anno dell'impianto;

d) lire 1.500 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai, fino ad un massimo di 150 milioni per ettaro.

2. Ai fini della corresponsione dei contributi devono comunque valere i seguenti vincoli:

a) i contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che il reimpianto avvenga nell'ambito territoriale della stessa zona a denominazione di origine controllata (DOC) primaria;

b) se il numero delle piante colpite è inferiore al 10 per cento delle piante costituenti il vigneto non si prevede alcun contributo;

c) se il numero di piante colpite è inferiore al 30 per cento delle piante costituenti il vigneto si può procedere unicamente all'effettuazione di rimpiazzi, cioè alla sostituzione delle singole piante colpite;

d) se il numero di piante è uguale o superiore al 30 per cento delle piante costituenti il vigneto è possibile procedere al reimpianto, cioè alla sostituzione totale delle piante costituenti il vigneto, che deve avvenire entro cinque anni dall'estirpo;

e) per singolo vigneto il contributo non può essere richiesto per più di due interventi sostitutivi parziali o totali;

f) il contributo è vincolato alla verifica formale dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria e consigliata dai servizi fitosanitari regionali;

g) il contributo è vincolato al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari DOC;

h) si assegna un contributo di lire 3.000.000 a ettaro per la durata di quattro anni dal momento dell'estirpazione quale mancato reddito del viticoltore. Tale contributo deve essere vincolato all'impegno da parte del viticoltore a effettuare il reimpianto entro un anno dall'estirpazione;

i) il contributo è erogato al 40 per cento anche a chi non intende reimpiantare, ma vende il diritto a chi si impegna a reimpiantare entro tre anni, purchè nella stessa area DOC primaria;

l) la concessione del contributo è vincolata alla presentazione delle fatture d'acquisto delle barbatelle, che devono essere garantite esenti da fitoplasma, e può essere quietanzato unicamente a consuntivo ed a rimpiazzo o reimpianto avvenuti;

m) i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di rimpiazzo o reimpianto;

n) beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i conduttori del vigneto a qualunque titolo. Sarà cura delle regioni territorialmente competenti normare con apposita circolare i rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui al comma 1.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'azienda beneficiaria.

Qualora l'azienda beneficiaria non intenda provvedere al reimpianto produttivo per almeno quindici anni, il contributo è concesso, per coprire i costi di estirpazione, nella misura del 20 per cento e i diritti di reimpianto potranno essere ceduti a terzi rispettando il vincolo di conservarli nelle zone DOC primarie, e non di ricaduta, dei comuni dove insiste il vigneto. Colui a cui sono ceduti i diritti di reimpianto beneficerà del contributo previsto dalla presente legge ridotto del 20 per cento a condizione che effettui il reimpianto non oltre la campagna successiva all'acquisto del diritto.

4. Il contributo è concesso anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione o i rimpiazzi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè sia presentata la documentazione di intervento richiesta per motivi sanitari.

5. Alle cantine sociali, ai produttori vinificatori e ai vinificatori, questi ultimi con almeno il 50 per cento della produzione globale derivante da raccolta nelle zone colpite dalla malattia, che utilizzavano uve provenienti da vigneti colpiti da flavescenza dorata, è corrisposto un contributo per quattro anni pari a lire 30.000 al quintale se il conferimento o la produzione risultano inferiori del 10 per cento rispetto alla media delle vendemmie 1997, 1996 e 1995.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a venticinque miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Le regioni interessate dalla malattia, coordinandosi tra loro e di concerto con il Ministero delle politiche agricole, devono approfondire la ricerca sullo sviluppo del fitoplasma, verificare e migliorare i metodi

di lotta e individuare i mezzi per controllare i focolai ovvero i vigneti abbandonati.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo dell'area interessata, è vietato cedere i diritti di reimpianto, per i primi quattro anni successivi all'estirpazione, al di fuori del territorio della zona DOC primaria.

